Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 108° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 1° settembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1967.

Determinazione, ai fini contributivi, della valutazione in contanti delle retribuzioni in natura ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai diversi settori della Cassa unica per gli assegni familiari della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Vicenza corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai diversi settori della Cassa unica per gli assegni familiari è determinato come segue:

vitto: L. 7.500;
alloggio: L. 1.500.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(8807)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1967.

Approvazione della delibera 12 ottobre 1966 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » contenente modifiche alle norme sulla ammissione ed il soggiorno in case di riposo dei giornalisti e loro familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare in materia di previdenza ed assistenza gestita dall'Istituto;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto adottata nella riunione del 12 ottobre 1966, con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 41, capo terzo, del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerata la opportunità di aggiornare le norme regolamentari vigenti in materia onde renderle più aderenti alle attuali esigenze della categoria ed alla funzionalità dell'Istituto per quanto concerne l'ammissione ed il soggiorno in case di riposo dei giornalisti e loro familiari;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto predetto;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata il 12 ottobre 1966 dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

La delibera predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 14 del regolamento di previdenza approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953;

Viste le proprie determinazioni inerenti all'istituzione di una casa di riposo per i giornalisti al fine di conseguire le finalità previste dall'art. 3, lettera *g*), dello statuto;

Rilevata la necessità di aggiornare le norme regolamentari vigenti in materia, in modo da renderle più aderenti alle attuali esigenze della categoria ed al mutato livello delle prestazioni corrisposte dall'Istituto;

Su proposta del Comitato esecutivo;

Delibera

di sostituire l'art. 41 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, con il seguente: « Il Comitato esecutivo può autorizzare, in relazione ai mezzi finanziari disponibili, il soggiorno in case di riposo, gestite dall'Istituto o convenzionate, del giornalista che:

a) sia titolare di pensione ovvero abbia maturato un periodo di contribuzione non inferiore a quello minimo prescritto per il diritto alla pensione di invalidità;

b) si trovi in stato di necessità;

c) non sia in grado di esercitare la normale attività professionale per età avanzata o per motivi di salute.

Può essere, altresì, ammesso a fruire del soggiorno in case di riposo, gestite dall'Istituto o convenzionate, il coniuge superstite che sia titolare di pensione da parte dell'Istituto e versi in stato di necessità.

Le disposizioni che regolano l'ammissione nelle case di riposo, la permanenza, le dimissioni, l'eventuale soggiorno contemporaneo del coniuge, la misura del contributo a carico dell'assistito, sono approvate con delibera del Consiglio di amministrazione ».

Roma, addì 12 ottobre 1966

Il presidente: LANFRANCHI

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(8980)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1967.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti, registro n. 5, foglio n. 133, con cui è stato istituito in Bari l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Bari ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Bari e le Puglie;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, con sede in Bari presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Di Corato Riccardo, Stallone Pietro, Pisicchio Alfonso, Campanella Vittorino;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: dott. Bucci Mario, dott. Ferrara Giulio, Pescosolido Giuliano;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: geometra Straniero Antonio;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: dott. Leaci Elio;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Piacente Francesco;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Lucchese Francesco;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie: dott. De Introna Aldo;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: D'Erasmo Francesco;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: ing. Grasso Franco;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: dott. Leonardis Gaetano;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: Sfilio Salvatore;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: Vito Speranza;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Talarico Aristide;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Monteleone Donato;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Saracino Pasquale;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: Chieppa Attilio;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: Ruggiero Vincenzo.

Art. 3.

Per le competenze regionali di cui all'art 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, il suddetto Comitato, integrato dai dirigenti in carica di tutti gli Ispettorati del lavoro e di tutti gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione della regione, ha sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari ed è presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1967

Il Ministro: Bosco

(8913)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1967.

Inclusione del comune di Fallo nel bacino imbrifero montano del Sangro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7101 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955), con il quale venne delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sangro, così come esso risulta nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, n. 177, con il quale la frazione di Fallo del comune di Civitaluparella è stata costituita in Comune autonomo;

Ritenuto che, giusta la corografia 1:100.000 riguardante il bacino imbrifero montano del Sangro, il territorio del comune di Fallo è compreso nel perimetro di detto bacino;

che, in relazione a quanto sopra, l'art. 2 del decreto ministeriale 14 aprile 1954, n. 7101, deve essere integrato nel senso che dei Comuni della provincia di Chieti interessati al bacino imbrifero montano in parola fa parte anche il comune di Fallo;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1958, n. 2793, col quale venne effettuata la ripartizione percentuale tra i Comuni interessati al bacino imbrifero montano del Sangro e al comune di Civitaluparella venne assegnato il 2,659 %;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Chieti 8 ottobre 1965, n. 45857, con il quale sono stati regolati i rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Civitaluparella e di Fallo, di cui l'art. 1 stabilisce che i sovracanoni idroelettrici vanno ripartiti assegnando il 59,29 % al comune di Civitaluparella e il 40,71 % al comune di Fallo;

che, pertanto il citato decreto ministeriale 22 maggio 1958, n. 2793, va modificato nel senso che al comune di Civitaluparella spetta l'1,577 % della somma complessivamente introitata e al comune di Fallo l'1,082 % di detta somma;

Visti il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, e le successive disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7101, dei comuni della provincia di Chieti interessati al bacino imbrifero montano del Sangro fa parte anche il comune di Fallo.

Art. 2.

A parziale modifica del decreto ministeriale 22 maggio 1958, n. 2793, al comune di Civitaluparella, delle somme complessive introitate a titolo di sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è assegnato l'1,577 % e al comune di Fallo l'1,082 %.

Roma, addì 24 luglio 1967

Il Ministro: Mancini

(8914)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1967.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, che lo ha modificato;

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1965, riguardante la nomina, per il triennio 1965, 1966 e 1967, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Vista la lettera n. 146662, in data 8 luglio 1967, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto Collegio, il dottor Giovanni Papaldo, in sostituzione del dott. Francesco Antonio Marcello, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Giovanni Papaldo è nominato membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Francesco. Antonio Marcello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8792)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Scalea (Cosenza).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 febbraio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località « Ainella » e zone limitrofe site nel territorio del comune di Scalea (Cosenza);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Scalea;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sig. Gennaro Serra;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per le particolari attrattive della costa tirrenica resa pittoresca dalle insenature dei suoi scogli a cui si unisce la visione scenografica del nucleo antico di Scalea con le sue torri, costituisce un quadro naturale di singolare bellezza e inoltre un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La località « Ainella » e zone limitrofe sita nel territorio del comune di Scalea (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: ex fosso Cacace, strada comunale Arenella fino all'innesto con la strada 18 e lungo la stessa fino alla curva a gomito compresa tra il km. 263 e il 262 la normale alla tangente alla predetta curva e litorale tirrenico.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Scalea provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 agosto 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza

Oggi 13 febbraio 1965, presso la sede dell'Ente provinciale turismo di Cosenza in corso Mazzini, Pal. Bilotta, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Cosenza per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3. SCALEA Proposta di vincolo della località « Ainella » e zone limitrofe.

(*Omissis*).

Alle ore 10, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il vice presidente dichiara aperta la seduta.

Per quanto riguarda la questione di Scalea il dott. Dario Bergamo sindaco di Scalea ricorda che la proposta di sottoporre a vincolo la località « Ainella » e zone limitrofe ha formato oggetto di una apposita delibera dell'Amministrazione comunale particolarmente interessata alla tutela delle bellezze naturali di quel tratto di costa tirrenica che va dalla Torre « Talso sulla spiaggia Ainella » fino alla località « Carpino ».

Pertanto la Commissione provinciale di Cosenza;

rilevato che la località « Ainella » per le particolari attrattive della costa tirrenica resa pittoresca dalle insenature dei suoi scogli a cui si unisce la visione scenografica del nucleo antico di Scalea con le sue torri costituisce un quadro naturale di singolare bellezza;

considerato che la predetta località riveste particolare importanza dal punto di vista panoramico per le visuali sommamente pittoresche aperte sia verso la città vecchia che lungo la costiera;

osservato inoltre che tutto tale complesso ha un caratteristico aspetto di eccezionale valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

all'unanimità decide di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 la zona del comune di Scalea denominata « Ainella » racchiusa entro i seguenti limiti: ex fosso Cacace, strada comunale Arenella fino all'innesto con la strada 18 e lungo la stessa fino alla curva a gomito compresa tra il Km. 263 e il 262 la normale alla tangente alla predetta curva e litorale tirrenico.

(*Omissis*).

(8761)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1967.

Nomina del presidente dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, con il quale è stato istituito l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari;

Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1055 di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281;

Visto lo statuto del predetto Ente, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1947 e modificato con decreti ministeriali 7 maggio 1948 e 13 dicembre 1952;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1964, relativo alla nomina del prof. Decio Scardaccione per il triennio 1964-1967;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del presidente dell'Ente medesimo per il triennio 1967-1970, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

Decreta:

Il prof. Vito Scarongella è nominato presidente dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari, per il triennio 1967-1970, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1967

Il Ministro: RESTIVO

(8817)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare a nord del lago Grande del comune di Avigliana (Torino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 16 marzo e 13 aprile 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare a nord del lago Grande del comune di Avigliana (Torino);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Avigliana;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per la bellezza della sua conformazione orografica, per la ricchezza del verde, per la varietà degli insediamenti edilizi tradizionali che la costellano, forma un quadro naturale di particolare bellezza, suggestivo sfondo naturale al grande lago e un complesso di cose immobili aventi valore estetico tradizionale;

Decreta:

La zona collinare a nord del lago Grande, sita nel territorio del comune di Avigliana ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dall'incontro della via Monte Pirchiriano con la via Montecapretto, la linea di confine segue verso nord-est il tracciato stradale della via Monte Pirchiriano fino all'incrocio con la via Norberto Rosa e segue detta via Norberto Rosa fino all'incontro con la curva di livello 400. Coincidendo con la detta curva di livello 400, prosegue verso ovest sul versante opposto del colle, taglia la via Ortigara in corrispondenza della quota 339,10 con retta immaginaria e raggiunge di nuovo la curva 400 di cui segue l'andamento, ancora in direzione ovest indi verso sud, sino al versante prospicente il lago. Con breve tratto di immaginario rettilineo si congiunge alla via Montecapretto in corrispondenza della quota 384,70 e coincide con tale tracciato stradale fino all'innesto con la via Monte Pirchiriano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Avigliana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 agosto 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino

Verbale della seduta del 13 *aprile* 1966

L'anno 1966, il mese di aprile, il giorno 13, alle ore 11, previa regolare convocazione, si è riunita in una sala del municipio di Avigliana, la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, per trattare dell'argomento di cui al seguente ordine del giorno:

AVIGLIANA: Ampliamento vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale, la Commissione inizia i lavori.

(*Omissis*).

La zona in questione costituisce un quadro naturale e paesistico di eccezionale importanza per la calma e pittoresca disposizione delle rare cose che la punteggiano, per la composizione e conformazione del terreno digradante verso il lago e movimentato dalla collina sullo sfondo delle montagne lontane, per il valore cromatico del verde dei campi, degli alberi e delle rocce.

La Commissione provinciale di Torino considerato che la zona collinare sita nel comune di Avigliana a nord del lago Grande e compresa nei confini più appresso indicati riveste un notevole valore paesistico e ambientale per la bellezza della sua conformazione orografica, per la ricchezza del verde, per la varietà degli insediamenti edilizi tradizionali che la costellano, caratteristiche tutte che conferiscono alla zona in questione il valore di un quadro avente interesse paesistico e tradizionale anche per costituire sfondo naturale al grando lago, all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche la zona definita dal seguente perimetro:

partendo dall'incontro della via Monte Pirchiriano con la via Montecapretto, la linea di confine segue verso nord-est il tracciato stradale della via Monte Pirchiariano fino all'incrocio con la via Norberto Rosa e segue detta via Norberto Rosa fino all'incontro con la curva di livello 400. Coincidendo con la detta curva di livello 400, prosegue verso ovest sul versante opposto del colle, taglia la via Ortigara in corrispondenza della quota 335,10 con retta immaginaria e raggiunge di nuovo la curva 400 di cui segue l'andamento, ancora in direzione ovest indi verso sud, sino al versante prospicente il lago. Con breve tratto di immaginario rettilineo si congiunge alla via Montecapretto in corrispondenza della quota 384,70 e coincide con tale tracciato stradale fino all'innesto con la via Monte Pirchiriano.

(8759)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Villa Adriana nel comune di Tivoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 aprile 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Villa Adriana nel comune di Tivoli in ampliamento del vincolo già imposto con decreto ministeriale dell'11 maggio 1955;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tivoli;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte delle signore Giorgina, Virginia ed Amelia Nathan, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la parte compresa tra la strada per San Gregorio, la Tiburtina, fino a Villa Adriana, è ricca di oliveti secolari, che ricoprono l'intero declivo del Monte, e tutto il sopracitato territorio — che va dalla detta via per San Gregorio fino alle piccole alture circostanti la Villa stessa — costituisce una rilevante bellezza panoramica ed un suggestivo quadro naturale, godibile da numerosi punti pubblici di visuale e particolarmente dalla strada per San Gregorio, dalla Tiburtina e dalla Maremmana;

Decreta:

La zona della Villa Adriana sita nel territorio del comune di Tivoli — come sotto specificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, in ampliamento del vincolo già esistente con decreto ministeriale dell'11 maggio 1955.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla strada per San Gregorio fin oltre la Cava, indi, partendo dalla Cava, da una linea che segue a monte la strada per San Gregorio alla distanza di ml. 100 dalla mezzeria, fino all'altezza del Casale S. Angelo, poi dalla strada per il Casale S. Angelo che scende fino alla località Quarto Pomata, poi dalla strada per Pomata fino alla poderale Tenuta Capretto De Angelis, indi da tale poderale, dalla mulattiera per Ponte di Ferrata, dalla strada per Ponte

Terra, dal fosso di Ponte Terra fino alla Maremmana, da questa, dal fosso De Angelis fino al limite posto con decreto ministeriale dell'11 maggio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Tivoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 agosto 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma

Verbale n. 47

Oggi, 20 aprile 1965, presso la Soprintedenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) TIVOLI - Zona Villa Adriana - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 11, il vice presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1955, relativo al vincolo panoramico delle zone del comune di Tivoli a valle dei Giardini Garibaldi, del viale Cassiano;

Vista la propria proposta di vincolo in data 14 gennaio 1965, relativa alla zona sottostante via S. Gregorio;

Visto che la zona compresa tra la strada per S. Gregorio, la Tiburtina, fino a Villa Adriana è ricca di oliveti secolari che ricoprono l'intero declivo del monte fino alla Villa stessa;

Visto inoltre che tutto il predetto territorio che va dalla strada per S. Gregorio fino alle piccole alture circostanti Villa Adriana costituisce una rilevante bellezza panoramica ed un suggestivo quadro naturale, godibile da punti pubblici di visuale e particolarmente dalla strada per S. Gregorio, dalla Tiburtina e dalla Maremma;

Rilevata la necessità di disciplinare le trasformazioni che vogliono effettuarsi in tale territorio, allo scopo di non compromettere il notevole interesse panoramico e l'eccezionale valore estetico e tradizionale;

Propone all'unanimità di sottoporre a vincolo a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Tivoli come quì sotto delimitato, ampliando il vincolo già esistente con decreto ministeriale dell'11 maggio 1955; il territorio proposto per l'ampliamento del vincolo è delimitato dalla strada per S. Gregorio fin oltre la Cava, indi, partendo dalla Cava, da una linea che segue a monte la strada per S. Gregorio alla distanza di ml. 100 dalla mezzeria, fino all'altezza del Casale S. Angelo, poi dalla strada per il Casale S. Angelo che scende fino alla località Quarto Pomata, poi dalla strada per Pomata fino alla poderale Tenuta Capretta De Angelis, indi da tale poderale, dalla mulattiera per Ponte di Ferrata, dalla strada per Ponte Terra, dal fosso di Ponte Terra fino alla Maremmana, da questa, dal fosso De Angelis fino al limite posto con decreto ministeriale dell'11 maggio 1955.

(*Omissis*).

(8762)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Dorgali (Nuoro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze dell'11 aprile 1962 e 30 maggio 1964, ha incluso nello elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra il litorale marino e la strada statale n. 125 sita nel comune di Dorgali;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Dorgali;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per le anfrattuosità scogliose e per le spiaggie sabbiose, ove si alternano tratti di selvaggia bellezza con altri resi assai dolci dalla vegetazione naturale e da quella modificata per opera dell'uomo, per il variare della orografia, il colore delle roccie, le indicibili trasparenze marine costituisce un quadro naturale quanto mai suggestivo, di grande valore estetico e tradizionale, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Dorgali (Nuoro), compresa tra il litorale marino e la strada statale n. 125 sita nel territorio stesso, ha notevole inte-

resse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Dorgali provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 agosto 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro

Verbale della seduta del giorno 30 *maggio* 1964

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno 30 del mese di maggio, in Nuoro nella sede dell'Amministrazione provinciale alle ore 16,30, previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Conferma e motivazione del verbale dell'11 aprile 1962 relativo al comune di Dorgali.

(*Omissis*).

Constatato il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.

Passando all'ordine del giorno il vice presidente dà lettura della seguente motivazione relativa alla tutela naturale e panoramica del territorio del comune di Dorgali indicato nel testo e nel grafico del verbale redatto dalla stessa Commissione in data 11 aprile 1962:

« Nei limiti sopra descritti il territorio costiero è di particolare interesse per le anfrattuosità scogliose e per le spiaggie sabbiose, ove si alternano tratti di selvaggia bellezza con altri resi assai dolci dalla vegetazione naturale e da quella modificata per opera dell'uomo. Il variare della orografia, il colore delle roccie, le indicibili trasparenze marine rendono la zona indicata degna di essere tutelata nel modo più attento, per tenendo nel dovuto conto la possibilità di nuovi inserimenti residenziali.

Quanto sopra, a parere della Commissione, ricade pienamente nel comma quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, mentre gli abitati compresi nel territorio sopra indicato — formati nel volger del tempo con architettura spontanea ma generata da un atavico buon gusto e da innata sensibilità — sono da considerarsi complessi di cose immobili che compongono quel caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, cui fa riferimento il comma terzo dell'articolo suddetto ».

Pertanto la Commissione conferma quanto già deciso nel suddetto verbale dell'11 aprile 1962 e motiva il provvedimento nel modo sopra indicato.

(8763)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1967.

Istituzione di un mercato all'ingrosso delle carni in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la domanda in data 2 febbraio 1967, con la quale l'Amministrazione comunale di Verona ha chiesto l'autorizzazione ad istituire in Verona, viale dell'Industria n. 1, un mercato all'ingrosso delle carni;

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentita la Commissione costituita ai sensi dell'art. 14 della legge sopracitata, ed il Consiglio comunale di Verona;

Considerato che sulla base della documentazione raccolta ed acquisita agli atti, tale Commissione ha espresso parere favorevole per l'autorizzazione richiesta;

Riconosciuta l'idoneità dell'iniziativa dell'Amministrazione comunale di Verona ad istituire il mercato suddetto;

Decreta:

L'Amministrazione comunale di Verona è autorizzata ad istituire in Verona, viale dell'Industria n. 1, un mercato all'ingrosso delle carni.

Roma, addì 10 agosto 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(8868)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1967.

Nomina del presidente del Consorzio per la zona industriale Apuana.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, istitutivo del Consorzio per la zona industriale Apuana;

Vista la designazione della terna di nominativi effettuata dal Consiglio del Consorzio suddetto ai sensi dell'art. 5 del precitato decreto legislativo e visto il risultato delle votazioni relative nelle quali l'avv. Giuseppe Del Medico, presidente uscente, ha riportato il maggior numero di voti;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Del Medico è confermato presidente del Consorzio per la zona industriale Apuana, per il quadriennio 27 agosto 1967-26 agosto 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(8977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nei comuni di Trana e Giaveno (Torino)

Con decreto ministeriale 18 agosto 1967, i divieti di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposti con il decreto ministeriale 30 gennaio 1956 nella zona sita nei comuni di Trana e Giaveno (Torino), dell'estensione di ettari 932, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale citato, vengono revocati.

(8998)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 agosto 1967, il comune di Vittoria (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9066)

Autorizzazione al comune di Flussio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Flussio (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9091)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Poggio Bustone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.550.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9067)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Farfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Castelnuovo di Farfa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.040.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9068)

Autorizzazione al comune di Colli sul Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Colli sul Velino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.803.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9069)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Casape (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.098.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9070)

Autorizzazione al comune di Celle di Bulgheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Celle di Bulgheria (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.167.249, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9071)

Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Lusevera (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.186.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9072)

Autorizzazione al comune di Civitacastellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Civitacastellana (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.881.131, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9073)

Autorizzazione al comune di Spello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Spello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.576.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9074)

Autorizzazione al comune di Bastia Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Bastia Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.425.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9075)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Montone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.643.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9076)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Città della Pieve (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.079.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9077)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Rignano sull'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.708.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9078)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Firenzuola (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.953.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9079)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.477.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9080)

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Comiziano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.808.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9081)

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Crispano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.647.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9082)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Sant'Anastasia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.450.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9083)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.211.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9084)

Autorizzazione al comune di Spinadesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Spinadesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.688.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9085)

Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Marcaria (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.994.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9086)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Sirolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.314.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9087)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Medicina (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.149.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9088)

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Castel di Sasso (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.618.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9089)

Autorizzazione al comune di Pertica Bassa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Pertica Bassa (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.431.271, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9090)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 31 agosto 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,95	623 —	623 —	622,87	622,90	—	622,91	622,87	622,85	623 —
$ Can.	578,66	578,80	578,60	578,60	578,20	—	578,65	578,60	578,80	578,80
Fr. Sv.	143,47	143,57	143,56	143,49	143,40	—	143,52	143,49	143,50	143,54
Kr. D.	89,78	89,87	89,83	89,80	89,80	—	89,82	89,80	89,92	89,82
Kr. N.	87,16	87,19	87,16	87,12	87,15	—	87,11	87,12	87,14	87,145
Kr. Sv.	120,63	120,73	120,74	120,65	120,75	—	120,66	120,65	120,62	120,62
Fol.	173,24	173,25	173,24	173,20	173,20	—	173,19	173,20	173,23	173,235
Fr. B.	12,55	12,553	12,5550	12,5525	12,545	—	12,5520	12,5525	12,55	12,5515
Franco francese	127 —	127,04	127,0350	126,97	126,97	—	126,98	126,97	126,97	127 —
Lst.	1736,01	1735,55	1735,70	1735,10	1735,25	—	1735,45	1735,10	1736,25	1735,50
Dm. occ.	155,62	155,72	155,68	155,70	155,65	—	155,73	155,70	155,65	155,70
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,1425	24,13	24,10	—	24,14	24,13	24,13	24,13
Escudo Port.	21,64	21,65	21,6450	21,655	21,75	—	21,64	21,655	21,65	21,655
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,4025	10,42	—	10,4020	10,4025	10,40	10,405

Media dei titoli del 31 agosto 1967

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	103,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775

Titolo	Quotazione
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,89
1 Dollaro canadese	578,625
1 Franco svizzero	143,505
1 Corona danese	89,81
1 Corona norvegese	87,115
1 Corona svedese	120,655
1 Fiorino olandese	173,195
1 Franco belga	12,552
1 Franco francese	126,975
1 Lira sterlina	1735,275
1 Marco germanico	155,715
1 Scellino austriaco	24,135
1 Escudo Port.	21,647
1 Peseta Sp.	10,402

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano regolatore generale di Genova relativa alla zona compresa tra via S. Ignazio, piazza S. Leonardo e via Santa Chiara.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1967, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 120, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Genova relativa alla zona compresa tra via S. Ignazio, piazza S. Leonardo e via S. Chiara.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(9038)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la domanda di data 9 giugno 1967 presentata dalla signorina Walther Ingeborg per la riduzione del cognome nella forma italiana di Gualtieri;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Considerato che la domanda della signorina Walther Ingeborg è stata affissa per la durata di un mese all'albo del comune di Merano e all'albo del Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige - Ufficio del Vice Commissario senza che siano state presentate opposizioni;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Comissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Alla signorina Walther Ingeborg, nata il 29 luglio 1941 a Merano, ivi residente in via Alfieri n. 6, viene accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Gualtieri.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 11 agosto 1967

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(8877)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria - qualificato (ex coeff. 157) con la qualifica professionale di: montatore motorista « OP » (con particolare conoscenza dei motori per natanti).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1967, col quale è stato indetto un concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria qualificato (ex coeff. 157), con la qualifica professionale di: montatore motorista « OP » (con particolare conoscenza dei motori per natanti) presso il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia e successive modificazioni;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria qualificato (ex coeff. 157) con la qualifica professionale di: montatore motorista « OP » (con particolare conoscenza dei motori per natanti) presso il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:
Martinelli dott. Roberto, magistrato di Corte d'appello, direttore dell'Ufficio 1° D.G.I.P.P.

Componenti:
Gambuti prof. Pellegrino, insegnante incaricato presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Locatelli » di Roma;
Cantoro Alfredo, operaio specializzato di 1ª categoria nella Amministrazione II.P.P.

Segretario:
Zamprotta Antonio, applicato nell'Amministrazione II.P.P.

Segretario supplente:
Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione II.P.P.

Alla spesa presunta di L. 10.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 1051 art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1967
Registro n. 22, *foglio n.* 293.

(8988)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria specializzato (ex coeff. 167) con la qualifica professionale di: elettricista: elettrauto « S ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1967, col quale è stato indetto un concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria specializzato (ex coeff. 167), con la qualifica professionale di: elettricista: elettrauto « S » presso il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia e successive modificazioni;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria specializzato (ex coeff. 167) con la qualifica professionale di: elettricista: elettrauto « S » presso il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:
Janniello dott. Vincenzo, direttore superiore nell'Amministrazione II.P.P.

Componenti:
Gambuti prof. Pellegrino, insegnante incaricato presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Locatelli » di Roma;
Cantoro Alfredo, operaio specializzato di 1ª categoria nella Amministrazione II.P.P.

Segretario:
Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione II.P.P.

Segretario supplente:
Zamprotta Antonio, applicato nell'Amministrazione II.P.P.

Alla spesa presunta di L. 10.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 1051 art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1967
Registro n. 22, *foglio n.* 108.

(8989)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria qualificati (ex coeff. 157) con la qualifica professionale di: montatore motorista « OP ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1967, col quale è stato indetto un concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria qualificati (ex coeff. 157), con la qualifica professionale di: montatore motorista « OP » presso il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia e successive modificazioni;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria qualificati (ex coeff. 157) con la qualifica professionale di: montatore motorista « OP » presso il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:
Salerni dott. Francesco, magistrato di Tribunale addetto alla D.G.I.P.P.;

Componenti:
Gambuti prof. Pellegrino, insegnante incaricato presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Locatelli » di Roma;

Cantoro Alfredo, operaio specializzato di 1ª categoria nella Amministrazione II.P.P.

Segretario:

Zamprotta Antonio, applicato nell'Amministrazione II.P.P.

Segretario supplente:

Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione II.P.P.

Alla spesa presunta di L. 10.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 1051 art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1967
Registro n. 22, foglio n. 292.

(8990)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzato (ex coeff. 167) con la qualifica professionale di: verniciatore « M ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1967, col quale è stato indetto un concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzato (ex coeff. 167), con la qualifica professionale di: verniciatore « M » (riservato ai verniciatori per auto) presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia e successive modificazioni;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria - specializzato (ex coeff. 167) con la qualifica professionale di: verniciatore « M » (riservato ai verniciatori per auto) presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena - indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

Martinelli dott. Roberto, magistrato di Corte d'appello, direttore dell'Ufficio 1° - D.G.I.P.P.

Componenti:

Gambuti prof. Pellegrino, insegnante incaricato presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Locatelli » di Roma;

Germani Rocco, capo operaio nell'Amministrazione II.P.P.

Segretario:

Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione II.P.P.

Segretario supplente:

Zamprotta Antonio, applicato nell'Amministrazione II.P.P.

Alla spesa presunta di L. 10.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 1051 art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1967
Registro n. 22, foglio n. 109.

(8991)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro: 1) a venticinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a periti tecnici industriali; 2) a venticinque posti di vice segretario riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Sono indetti nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, i seguenti concorsi per esami:

1) a venticinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a periti tecnici industriali;

2) a venticinque posti di vice segretario riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale.

Per la partecipazione ai concorsi predetti non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori od equipollenti.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui sopra coloro che, essendo muniti del titolo di studio richiesto, posseggono i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Ai fini dell'ammissione ai concorsi sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvo le elevazioni del limite massimo di età appresso indicate;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Al concorso a venticinque posti di vice segretario, possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di

liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31;

o) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le seguenti altre categorie:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Santa Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni, o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª; nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539, art. 11);

l) per le vedove e gli orfani di guerra, nonchè per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6);

m) per i mutilati e gli invalidi del lavoro, per gli orfani e per le vedove dei caduti nel lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, art. 1 e 12);

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a quarantacinque anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato.

La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza,

delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Domande di ammissione

Per partecipare ai concorsi, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis*, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà della istituzione di altre sedi periferiche di esame in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami comprenderanno le prove di cui ai programmi riportati per ciascun concorso in allegato al presente bando.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate sei ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono fer pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis*, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Art. 7.

Graduatoria

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, e degli idonei oltre i vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tali pubblicazioni si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale Ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis*, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400.

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo;

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godi-

mento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

1) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 400;

2) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati, addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

3) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

4) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

5) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

6) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 400 rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

7) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 400 rilasciata dall'Associazione Nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, legalizzata dal Prefetto;

8) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzata dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 400, rilasciata dall'Associazione Nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, legalizzata dal Prefetto;

10) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 4) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

12) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, legalizzato dal Prefetto;

13) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 8) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, legalizzato dal Prefetto;

15) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

16) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

19) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

20) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

21) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 20), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

22) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

23) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

24) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

25) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conforma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

26) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova nella qualifica specificata, per ciascun concorso, nello art. 1.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione di ciascuna graduatoria secondo l'ordine della graduatoria stessa nei limiti di un quinto.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomina di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico del coefficiente iniziale corrispondente alla qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, gli altri assegni fissi, nonchè l'indennità mensile di vigilanza o il premio speciale previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, nella misura stabilita dagli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 13.
Commissioni di esami

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e saranno composte come segue:

a) da un impiegato del ruolo della carriera direttiva del Ministero del lavoro, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

b) da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, insegnanti le materie comprese tra quelle su cui vertono le prove d'esame;

c) da due impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro con qualifica non inferiore ad ispettore superiore.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti il 5 *giugno* 1967
Registro n. 7 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 141.

ALLEGATO N. 1

(Schema della domanda di partecipazione ai concorsi da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione VIII-bis - Via Flavia n. 6 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a (1) . . nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . . . in data . . . presso la scuola . . di . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . , di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . , ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . dal . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (2) . . . .

---

(1) A seconda del titolo di studio posseduto:
a venticinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe, riservato a periti tecnici industriali; a venticinque posti di vice segretario, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale.

(2) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Visto, il Ministro: Bosco

ALLEGATO N. 2

Concorso a venticinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai periti industriali.

PROVE SCRITTE

1) Fisica applicata:

Meccanica: Forza - lavoro - potenza - macchine semplici. Moto uniforme, vario, circolare. Trasmissione del moto ed applicazioni relative. Meccanica dei fluidi - pompe.

Termologia: Termometria - calorimetria. Propagazione del calore - Principi di termodinamica e funzionamento delle macchine termiche - Cicli Otto e Diesel - Caldaie a vapore.

Elettrologia: Elettrostatica, magnetismo ed elettromagnetismo - Induzione magnetica - Correnti alternate e continue Funzionamento dei generatori elettrici, dei motori, dei trasformatori e dei raddrizzatori.

Correnti ad alta frequenza - Nozioni sulla costituzione della materia - Radioattività - Cenni di elettronica industriale.

2) Tecnologia: una delle seguenti, a scelta del candidato:

a) tecnologia meccanica e metallurgica: produzione ghisa, acciaio, alluminio, laminazione a caldo, fonderia, macchine utensili, trattamenti termici, tolleranza di lavorazione, caratteristiche meccaniche, e tecnologiche dei metalli;

b) elementi di costruzioni civili: materiali da costruzione naturali ed artificiali; materiali legnosi e metallici, resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte; murature; solai; tetti e coperture, scale e volte, fondazioni, consolidamento del terreno, cemento armato;

c) tecnologia tessile: i filati di cotone, seta, lana e fibre artificiali, preparazione, filatura, tessitura e finitura; macchine relative; caratteristiche e principi di funzionamento; titoli dei filati; caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei filati;

d) tecnologie chimiche: tecnologia dei combustibili industriali; industria dell'acido solforico e cloridrico della soda e dei concimi chimici; chimica del petrolio e derivati; chimica metallurgica; industria dei carboidrati (zucchero e cellulosa); le principali materie plastiche; l'industria della concia;

e) elettrotecnica: le fondamentali leggi di elettrologia; impianti a bassa, media ed alta tensione; produzione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica; macchine elettriche stabiche e dinamiche; comunicazioni elettriche; la produzione e l'utilizzazione dell'energia ad alta ed altissima frequenza (radio, televisione, ponti radio, radar, elettronica industriale).

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulla fisica applicata e sulla tecnologia speciale prescelta dal candidato per la prova scritta, verterà anche su:

3) Legislazione sociale: Avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale ai lavoratori della industria); forme speciali di previdenza: contributi unificati in agricoltura.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; sua organizzazione centrale e periferica.

L'Ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

4) Nozioni di ordinamento amministrativo: l'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri); organi consultivi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti). L'Amministrazione governativa locale; la circoscrizione amministrativa; la Provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli Organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale di Governo.

L'Amministrazione indiretta dello Stato; il Comune (elementi costitutivi, organi del Comune); la Provincia (elementi costitutivi: organi dell'Amministrazione provinciale); la Regione (Regioni autonome costituite; organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

5) Elementi di statistica metodologica; concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

6) Elementi di diritto penale: la legge penale; codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione.

7) Elementi di procedura penale: nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze ed ordinanze.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Concorso a venticinque posti di vice segretario, nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di ragioniere e perito commerciale.

PROVE SCRITTE

1) Diritto e legislazione del lavoro: il rapporto di lavoro; le fonti del rapporto di lavoro; costituzione del rapporto di lavoro; diritti ed obblighi delle parti; estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro; avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale; i patronati di assistenza; l'assistenza ai pensionati ed agli orfani dei lavoratori; l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori; le case per i lavoratori. La cooperazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; sua organizzazione centrale e periferica. L'Ispettorato del lavoro, compiti ed organizzazione. Organismi internazionali operanti nel campo del lavoro.

2) Nozioni di ordinamento amministrativo: principi della organizzazione amministrativa, ordinamento amministrativo dello Stato italiano. L'Amministrazione diretta centrale: Organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato; i Ministeri, organi interni dei Ministeri, le Amministrazioni autonome); organi consultivi (il Consiglio di Stato, sua composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali; l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo; cenni sulle funzioni giurisdizionali). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la Provincia come circoscrizione amministrativa (il Prefetto e gli organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo; gli uffici locali dell'Amministrazione governativa.

L'Amministrazione indiretta dello Stato: il Comune (elementi costitutivi, organi del Comune); la Provincia (elementi costitutivi: organi dell'Amministrazione provinciale); la Regione (Regioni autonome costituite; organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su:

3) Nozioni di contabilità dello Stato: il bilancio dello Stato. Anno finanziario; esercizio finanziario; competenze e residui. Il bilancio rispetto al tempo (il bilancio preventivo, gli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri; il bilancio consuntivo) e rispetto al contenuto (bilancio di competenza; bilancio di cassa). Classificazione delle entrate e delle spese (entrate e spese ordinarie e straordinarie; effettive e per movimento di capitali). Pareggio, avanzo e disavanzo (effettivo e reale). Le spese dello Stato. La tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria. Le fasi amministrative delle spese. I sistemi di pagamento delle spese: mandati, ruoli di spese fisse, ordini di accreditamento. I contratti della pubblica Amministrazione: generalità.

4) Elementi di statistica metodologica: concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie; valori mediano; moda e norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

5) Elementi di diritto penale: la legge penale; codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione.

6) Elementi di procedura penale: nozione del processo penale, azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze ed ordinanze.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, il Ministro: BOSCO

(7513)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetriche condotte vacanti nella provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 15 gennaio 1965;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1351-1176/67-VII di data 5 luglio 1967, relativa alla designazione dei membri della Commissione giudicatrice del concorso a undici condotte ostetriche vacanti nella provincia di Trento;

Decreta:

Sono nominati membri della Commissione giudicatrice del concorso a undici condotte ostetriche vacanti nella provincia di Trento, bandito con decreto presidenziale della Giunta regionale n. 3 del 15 gennaio 1965:

Presidente:

Pace dott. Silvio, segretario generale della provincia autonoma di Trento.

Membri:

Colombini dott. Marino, medico provinciale;

Baiocchi prof. dott. Emilio, primario medico dell'Ospedale civile di S. Chiara;

Marchesoni prof. dott. Mario, primario ostetrico dell'Ospedale civile di S. Chiara;

Pellegrini Renata, quale ostetrica condotta scelta sulle terne proposte dai Comuni interessati.

Segretario:

Zeni dott. Franco, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Trento.

Trento, addì 10 luglio 1967

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

(9041)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7043 del 29 settembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 2037 in data 28 marzo 1963 per cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione di sedi resisi disponibili per intervenuta rinuncia dei precedenti assegnatari;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Parodi residente a Vobbia è dichiarato vincitore della condotta medica di Vobbia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Genova, addì 21 agosto 1967

Il medico provinciale: BALZAR

(8996)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 316 del 30 marzo 1966, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a otto posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1965;
Visto il proprio decreto pari numero del 18 agosto 1966 con il quale sono stati riaperti i termini di detto bando;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Milano, dall'Ordine dei medici di Milano e dalle Amministrazioni comunali interessate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è così costituita:

Presidente:
Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità

Componenti:
Palladino dott. Pietro, direttore di sezione del Ministero dell'interno, in servizio presso la prefettura di Milano;
De Gregorio dott. Marcello, medico provinciale di 1ª classe dei ruoli del Ministero della sanità;
Micheletti prof. Giuseppe, libero docente in clinica ostetrica e ginecologica, primario Istituto ospedaliero provinciale per la maternità;
Miraglia prof. Ferruccio, libero docente in clinica ostetrica e ginecologica, primario ostetrico Ospedale di Vimercate;
Castellini Eleonora, ostetrica condotta del comune di Cusano Milanino.

Segretario:
Gesualdi dott. Mario, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e a quello dei Comuni interessati.

Milano, addì 4 agosto 1967

Il medico provinciale: VEZZOSO

(9028)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1967, n. **18**.
Assegni di studio a favore di studenti universitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di integrare le provvidenze statali rivolte a rendere effettivo il diritto, riconosciuto dall'art. 34 della Costituzione, ai capaci e meritevoli privi di mezzi sufficienti, di raggiungere i gradi più alti degli studi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di studenti universitari assegni di studio, con decorrenza dall'anno accademico 1967-68, nella misura, con le modalità ed alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

L'ammontare dell'assegno di studio è fissato in L. 150.000 annue.

A favore degli studenti, che frequentino corsi di laurea o di diploma a livello universitario nell'ambito del territorio regionale e che appartengano a famiglie residenti in un Comune diverso da quello ove tali corsi vengono tenuti, l'assegno è aumentato di una quota integrativa da rapportarsi alla distanza fra gli anzidetti due Comuni, in ragione di L. 1500 per chilometro e con il limite massimo di L. 150.000 annue.

Nella stessa misura e con lo stesso limite di cui al precedente comma, l'integrazione sarà, altresì, concessa a favore degli studenti che, appartenendo a famiglie residenti nella Regione, frequentino corsi di laurea o di diploma a livello universitario fuori del territorio regionale, quando in questo ultimo manchino corsi del medesimo tipo di quello frequentato.

A favore degli studenti che, appartenendo a famiglie residenti nella Regione, frequentino corsi di laurea o di diploma a livello universitario fuori del territorio regionale, pur non mancando in questo ultimo corsi del medesimo tipo, l'integrazione sarà, infine, concessa, in ragione di L. 1500 per chilometro, fino al limite massimo di L. 100.000 annue, sulla base della minore distanza fra quella dal Comune di residenza della famiglia alla sede del corso frequentato e quella da detto Comune alla più vicina località dove ha sede un corso del medesimo tipo nell'ambito del territorio regionale.

Art. 3.

Possono ottenere l'assegno di studio gli studenti:

a) che appartengano a famiglie aventi un reddito complessivo annuo netto non superiore all'importo di L. 1.500.000, se trattasi di reddito da lavoro dipendente od artigianale o di coltivatore diretto, od all'importo di L. 1.100.000, se trattasi di reddito da ogni altra fonte, aumentato di L. 200.000 per ciascun componente, escluso il capo famiglia, a meno che tale non sia lo studente medesimo;

b) che, essendo iscritti al primo anno di un corso di laurea o di diploma a livello universitario, abbiano conseguito il titolo di studio, necessario per tale iscrizione, con una votazione media di almeno 65 centesimi.

Art. 4.

L'assegno di studio viene attribuito secondo graduatorie formate sulla base del merito scolastico e delle condizioni economiche, mediante applicazione della formula

$$V + \frac{R}{30.000.000}$$

in cui V rappresenta la votazione media di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 ed R rappresenta la differenza tra il limite di reddito previsto dalla lettera *a*) dello stesso art. 3 ed il reddito complessivo annuo netto della famiglia dello studente.

Al risultato così conseguito si aggiunge il coefficiente di 0,001 per ogni 10 chilometri di distanza intercorrente tra la località di residenza della famiglia dello studente e la sede universitaria, a partire dal decimo chilometro sino ad un massimo di 100 chilometri.

L'assegno può essere concesso per un solo corso di laurea o di diploma a livello universitario ed è incompatibile con attività che non consentono l'adempimento dell'obbligo della frequenza; non è cumulabile con altri assegni o borse di studio di ammontare superiore a L. 100.000 annue o con posti gratuiti in collegi o case dello studente.

Art. 5.

L'assegno di studio viene confermato annualmente, purchè permangono le condizioni di reddito familiare, di cui al precedente art 3, e lo studente, al termine della sessione autunnale, abbia superato tutti gli esami previsti dal piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà, meno due esami relativi all'anno di corso immediatamente precedente e meno un esame per ogni precedente anno di corso, escluso il primo, conseguendo una votazione media di almeno 26 trentesimi, qualora trattisi di un corso di laurea o di diploma a livello universitario compreso nell'allegata tabella *A*, e di almeno 23 trentesimi, qualora trattisi di un corso di laurea compreso nella allegata tabella *B*.

Agli studenti di corsi di laurea con sbarramento al biennio o al triennio, l'assegno di studio potrà essere confermato anche se gli stessi non potranno iscriversi al corso superiore per non avere superato lo sbarramento, sempre che si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente.

L'assegno di studio non potrà, comunque, essere concesso allo studente che si trovi nelle condizioni richieste per ottenere l'assegno di studio statale.

L'assegno di studio viene confermato anche nel passaggio da uno ad altro corso di laurea o di diploma a livello universitario, purchè esso avvenga senza soluzione di continuità e restino osservate le altre condizioni stabilite nei commi precedenti.

La conferma dell'assegno non potrà essere disposta quando allo studente sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione.

Art. 6.

Le domande rivolte ad ottenere l'assegno di studio dovranno essere presentate all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali secondo le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti dall'Assessore con l'annuale bando di concorso.

Art. 7.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, stabilisce annualmente, con apposito piano di ripartizione, le somme da destinarsi per assegni di studio a favore degli studenti di ciascuna Facoltà o di ciascun gruppo di Facoltà, iscritti al primo anno di un corso di laurea o di diploma a livello universitario, anche in relazione alle esigenze dello sviluppo economico della Regione.

Per ciascuna Facoltà o per ciascun gruppo di Facoltà, secondo le indicazioni contenute nel piano di ripartizione, la Commissione, di cui all'art 10, forma distinte graduatorie degli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea o di diploma a livello universitario che abbiano richiesto la concessione dell'assegno di studio a che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3.

Le graduatorie sono rese pubbliche mediante deposito presso l'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali.

Avverso le graduatorie gli interessati possono proporre reclamo all'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

L'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali decide sui reclami ed approva le graduatorie definitive.

Art. 8.

La erogazione degli assegni di studio, secondo l'ordine delle graduatorie e fino a concorrenza delle somme stabilite nel piano di ripartizione, di cui al primo comma dell'articolo precedente, è disposta con decreto dell'Assessorato all'istruzione ed alle attività culturali.

Art. 9.

Ai fini della conferma degli assegni di studio per gli anni di corso successivi al primo, gli studenti interessati debbono presentare all'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, entro il termine che sarà annualmente annunciato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, la documentazione atta a dimostrare la ricorrenza delle condizioni stabilite nell'art. 5.

Gli studenti che, incorrendo in interruzioni per causa di malattie gravi e di lunga durata, nonchè di infortunio non possono adempiere all'obbligo della frequenza e conseguentemente partecipare alle sessioni d'esami previsti dal piano di studi nel corso di un anno accademico, vengono reintegrati nel diritto all'assegno negli anni successivi di corso nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 5.

E' prevista inoltre la riconferma per coloro che, dopo aver perduto il diritto all'assegno di studio per aver superato i limiti di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, dimostrino di essere ritornati in possesso dei titoli di ammissibilità.

La Commissione, di cui al seguente art. 10, accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 5, forma gli elenchi degli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo a favore dei quali possono essere confermati gli assegni di studio.

Gli elenchi sono resi pubblici mediante deposito presso l'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali.

Avverso la esclusione dagli elenchi gli interessati possono proporre reclamo all'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

L'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali decide sui reclami, approva gli elenchi definitivi degli studenti a favore dei quali gli assegni di studio sono confermati e ne dispone, altresì, con proprio decreto l'erogazione.

Art. 10.

Con decreto dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali sarà costituita una Commissione composta:

1) dal segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, in veste di presidente;

2-3) da due funzionari di carriera direttiva dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali;

4) da un docente universitario, designato dal rettore della Università di Trieste;

5) da uno studente universitario, designato dal Tribunato — organismo rappresentativo — dell'Università di Trieste.

Un impiegato dell'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali è incaricato delle funzioni di segretario.

Art. 11.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, è convocata dal presidente.

Le deliberazioni ed i pareri sono adottati a maggioranza di voti e con l'intervento di più della metà dei componenti. A parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 12.

Nell'eventualità che una parte dei fondi destinati agli studenti iscritti al primo anno dei vari corsi di laurea o di diploma a livello universitario dovesse rendersi disponibile, per rinuncia o per altro motivo, tale parte sarà utilizzata per la concessione di assegni di studio a favore degli studenti compresi nelle graduatorie, di cui all'art. 7, e secondo l'ordine in esse stabilito.

Qualora invece dovesse rendersi disponibile, per mancata conferma, per rinuncia o per altro motivo, una parte dei fondi destinati agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, tale parte sarà utilizzata per la concessione dell'assegno di studio a studenti che, iscritti nella medesima Facoltà e in anni di corso diversi dal primo, pur trovandosi attualmente

nelle condizioni previste dall'art. 5, non hanno, in precedenza, potuto usufruire dello stesso. In caso di ulteriore residuo, lo stesso sarà utilizzato per la concessione di sussidi straordinari a studenti universitari secondo le norme contenute nel capo II della legge regionale 1° settembre 1966, n. 25. Allo stesso modo saranno utilizzati gli eventuali resti che non è stato possibile impiegare ai sensi del precedente comma.

Art. 13.

Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, potranno essere apportati opportuni temperamenti al livello della votazione media, prevista dalla lettera *b*) dell'art. 3, nonchè alla condizione del superamento degli esami di cui all'art. 5, in relazione con le particolari difficoltà proprie del piano di studi di alcuni corsi di laurea o di diploma a livello universitario.

Art. 14.

Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di:

lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1967;
lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1968;
lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1969;
lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1970;
lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1971.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il cap. 511 con la denominazione « fondo per l'assistenza scolastica agli studenti universitari » e con lo stanziamento di lire 50 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo speciale inscritto al cap. 901 del predetto stato di previsione della spesa (rubrica n. 6 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 50 milioni relativo all'esercizo finanziario 1967 fa carico al sopracitato cap. 511, e quello relativo agli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggior spesa con l'incremento previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta generale sull'entrata assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 49, punto 5, dello Statuto regionale.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 agosto 1967

BERZANTI

TABELLA *A*

Gruppi e corsi di laurea e corsi di diploma

Gruppo giuridico

Gruppo letterario

Lettere
Materie letterarie
Filosofia
Pedagogia
Geografia
Lingue e letterature straniere moderne
Lingue e letterature straniere
Lingue, letterature e istituzioni Europa Occidentale
Lingue, letterature e istituzioni Europa Orientale
Lingue e civiltà orientali

Gruppo economico

Economia e commercio
Scienze economico-marittime
Scienze statistiche e demografiche
Scienze statistiche e attuariali
Scienze coloniali
Scienze politiche

Diplomi

Statistica
Vigilanza scuole elementari
Abilitazione insegnamento educazione fisica

TABELLA *B*

Gruppi e corsi di laurea

Gruppo scientifico

Matematica
Fisica
Discipline nautiche
Chimica
Chimica industriale
Scienze geologiche
Scienze naturali
Scienze biologiche
Farmacia

Gruppo medico

Gruppo agrario

Scienze agrarie
Scienze forestali
Medicina veterinaria

Gruppo ingegneria

Biennio propedeutico
Ingegneria mineraria
Ingegneria meccanica
Ingegneria elettrotecnica
Ingegneria elettronica
Ingegneria nucleare
Ingegneria chimica
Ingegneria navale meccanica
Ingegneria aeronautica
Ingegneria edile
Ingegneria idraulica
Ingegneria trasporti
Architettura

(8816)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.